Allegato "B" Rep. n. 387 Racc. n. 315

STATUTO

della

"FONDAZIONE MARISOL LAVANGA - ENTE DEL TERZO SETTORE"

* * *

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita una fondazione denominata "FONDAZIONE MARISOL LAVANGA - ENTE DEL TERZO SETTORE".

La Fondazione si ispira ai princìpi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo di fondazione disciplinato dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e dal Codice Civile.

La Fondazione potrà indicare tale denominazione negli atti e nella corrispondenza una volta ottenuta l'iscrizione nel Registro unico nazionale degli Enti del Terzo settore.

La fondazione ha sede nel Comune di Potenza, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

L'organo amministrativo ha facoltà, altresì, di istituire e di sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali ed unità operative locali.

ART. 2

SCOPI ED ATTIVITÀ

La Fondazione viene costituita per onorare in modo degno e duraturo la memoria di Marisol Lavanga (Potenza, 16 giugno 2001 - Potenza, 03 marzo 2019), affinché la sua eredità spirituale costituita da valori umani, civili e sportivi, vissuti intensamente giorno dopo giorno, con il sorriso, l'allegria, la fatica e la fiducia in un futuro migliore, non vada mai perduta.

La Fondazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, si ispira al fine di perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione ed il pieno sviluppo della persona, e valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue le suddette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria, di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità, di produzione o scambio di beni o servizi, e precisamente:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n. 281;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- formazione universitaria e post-universitaria;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione

della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui

all'articolo 2, comma 4, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante "revisione della disciplina in materia di impresa sociale", emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016, n. 106;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto soli-

dale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In via secondaria e strumentale la Fondazione potrà svolgere, altresì, "attività diverse" rispetto a quelle che costituiscono il suo oggetto principale, secondo i criteri e i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del Codice del Terzo settore.

La Fondazione potrà svolgere, inoltre, le seguenti attività: - sostenere e promuovere l'attività sportiva nel rispetto delle regole dello sport, con particolare attenzione alle attività sportive di gruppo dedicate a giovani, soggetti svantaggiati o diversamente abili;

- favorire e promuovere iniziative che hanno come finalità la salvaguardia del territorio ed il rispetto dell'ambiente;

- educare alla prevenzione in ambito sanitario, anche attraverso forme di collaborazione con enti pubblici e privati, sensibilizzando, in particolare, l'opinione pubblica e i mezzi di informazione;

- promuovere l'assistenza socio-sanitaria ed il sostegno psicologico dei familiari di vittime di malattie oncologiche;

- garantire la massima tutela del soggetto diversamente abile e del suo benessere, anche attraverso la pratica sportiva, con

progetti di assistenza, educazione, istruzione e ricreazione, nonché incentivare per essi - anche attraverso gestione diretta o condivisa - servizi di accoglienza, assistenza e cura al domicilio o in strutture diurne, residenziali o semiresidenziali, quali centri di assistenza, case famiglia, comunità alloggio, residenze protette o soggiorni di vacanza;

- promuovere e sostenere centri di formazione professionale finalizzati all'inserimento nel mondo al lavoro, centri di aggregazione e per la gestione del tempo libero, attività e centri culturali e sociali, attività espositive, sportive e sociali in genere per i giovani, in un contesto di miglioramento della qualità della vita e di promozione dell'inserimento nel tessuto sociale e lavorativo.

La Fondazione potrà, inoltre, organizzare corsi, seminari, conferenze, convegni, premi e manifestazioni in genere attinenti allo scopo dell'ente, ed in particolare attività e progetti didattici per scuole o associazioni sportive, sia nei locali a sua disposizione, sia presso terzi, facenti parte del settore pubblico o privato, che ne condividono gli obiettivi.

Nei limiti sopra indicati l'individuazione di ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di indirizzo, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 3

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali rica-

vi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che la ispirano.

Il patrimonio della Fondazione è composto da:

a) fondo di dotazione;

b) fondo di gestione.

Il fondo di dotazione è intangibile ed è costituito:

- dai conferimenti in denaro, di beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione, effettuati dai Fondatori ovvero successivamente da questi ultimi, dai Partecipanti ordinari o da terzi benefattori con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dagli acquisti effettuati con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici, ove ne sia specificamente richiesta la destinazione al fondo di dotazione.

Il fondo di gestione è liberamente utilizzabile per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle secondarie e strumentali rispetto ad esse ed è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati ad integrare il fondo di dotazione;

- dagli acquisti di beni effettuati dalla Fondazione con l'impiego di risorse del fondo di gestione, ove non espressamente destinati al fondo di dotazione dal Consiglio di Amministrazione;

- da eventuali altri contributi concessi dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici/privati in genere;

- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori, dai Partecipanti ordinari o da terzi benefattori senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, inclusi i fondi rivenienti da raccolte pubbliche occasionali, anche mediante offerte di modico valore.

Tutte le risorse della Fondazione saranno impiegate per il perseguimento dei suoi scopi nonché per il funzionamento della stessa.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di non accettare donazioni o lasciti testamentari qualora la natura dei beni e/o le condizioni finanziarie attuali o previsionali della

Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere.

La Fondazione potrà, inoltre, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-*bis* e seguenti del Codice Civile.

ART. 4

FONDATORI, PARTECIPANTI E VOLONTARI

Sono Fondatori i soggetti indicati come tali che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Sono Partecipanti ordinari le persone fisiche o giuridiche private che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnino a contribuire, su base pluriennale, alla realizzazione dei suoi scopi mediante apporti in denaro, nella misura non inferiore a quella che sarà stabilita con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione, ovvero aventi ad oggetto beni, prestazioni d'opera, attività professionali o qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

Sono Partecipanti onorari le persone fisiche che, per le loro particolari esperienze di vita, possano concretamente contribuire con le loro idee, presenza ed attività al raggiungimento

degli scopi della Fondazione.

Sono Volontari, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017, con l'obbligo di iscriversi nell'apposito registro una volta istituito, le persone che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune per il tramite della Fondazione, mettendo a disposizione il loro tempo e le loro capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo dalla Fondazione e nemmeno dal beneficiario dell'attività. Al Volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Fondazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

L'accettazione del nuovo Partecipante o Volontario è deliberata, su domanda dell'interessato, dal Consiglio di Amministrazione, il quale si esprime a maggioranza assoluta, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le attività di inte-

resse generale svolte.

La richiesta di ammissione va presentata all'organo di amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro dei Partecipanti/Volontari.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio di indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non venga appositamente all'uopo convocato.

ART. 5

DECADENZA E RECESSO

Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura di altre procedure concorsuali, anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fonda-

zione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

ART. 6

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di indirizzo;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Segretario generale;
- l'Assemblea dei Partecipanti e dei Volontari;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore legale dei conti.

ART. 7

CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Il Consiglio di indirizzo è composto dai Fondatori.

Il Consiglio di indirizzo approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare il Consiglio di indirizzo:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, nonché quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

- determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina, determinandone il compenso, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione;
- nomina, determinandone il compenso, l'Organo di controllo, anche monocratico;
- nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l'azione di responsabilità;
- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo Statuto alla competenza "della assemblea".

Il Consiglio di indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno

relativo alle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà, inoltre, essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione il consesso non risultasse legalmente costituito.

L'adunanza consiliare si reputa comunque validamente costituita, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri e tutti i membri dell'Organo di controllo e nessuno dei partecipanti si opponga alla discussione degli argomenti da trattare.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Segretario generale o, in mancanza, dal Consigliere di amministrazione più anziano di età.

Colui che presiede il Consiglio di indirizzo è assistito da un segretario, designato dalla maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio di indirizzo sono fatte constare da apposito verbale sottoscritto da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario, da trascriversi senza indugio, in ordine cronologico, nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di indirizzo.

Il Consiglio di indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei suoi membri.

In seconda convocazione il Consiglio di indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

Nell'ambito del Consiglio di indirizzo ogni Fondatore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ciascun Fondatore può farsi rappresentare nel Consiglio di indirizzo da un altro Fondatore mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascuno può rappresentare sino ad un massimo di tre Fondatori. Si applicano, in quanto compatibili, i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del Codice Civile.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.

È ammessa, altresì, la partecipazione all'adunanza mediante mezzi di telecomunicazione purché ricorrano le seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito a colui che presiede la seduta accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-

scussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Fondazione nei quali gli intervenuti potranno affluire.

ART. 8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, secondo il numero determinato al momento della nomina.

Il numero dei consiglieri e la durata in carica del primo Consiglio di Amministrazione è stabilito all'atto della costituzione della Fondazione.

Spetta al Consiglio di indirizzo la determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per i successivi trienni.

I membri del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione dei primi, vengono designati dal Consiglio di Indirizzo.

Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Salvo dimissioni, morte o revoca, i consiglieri di amministra-

zione restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri il Consiglio di Amministrazione nomina per cooptazione i sostituti; il consigliere cooptato dura in carica fino a che l'organo competente faccia luogo alla nomina di un nuovo consigliere in sostituzione di quello cessato dalla carica.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e occorrerà far luogo alla sua rielezione.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario generale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato per la prima volta all'atto della costituzione della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del proprio Presidente ovvero su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri o dell'Organo di controllo.

La convocazione è portata a conoscenza di tutti gli aventi diritto almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza - ovvero, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima - me-

diante qualsiasi modalità documentata che ne garantisca la prova della avvenuta ricezione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno relativo alle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere, altresì, prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione il consiglio non risultasse legalmente costituito.

L'adunanza consiliare si reputa comunque validamente costituita, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri e tutti i membri dell'Organo di controllo e nessuno dei partecipanti si opponga alla discussione degli argomenti da trattare.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

È ammessa la partecipazione all'adunanza mediante mezzi di telecomunicazione purché ricorrano le seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito a colui che presiede la seduta accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Fondazione nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno ed è presieduto dal Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi, in sua sostituzione, presiede la riunione.

Per le deliberazioni riguardanti il compimento di atti di straordinaria amministrazione - intendendosi per tali tutti quelli che abbiano un valore pari o superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) - occorre in ogni caso

il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario generale, da trascriversi senza indugio, in ordine cronologico, nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. È in sua facoltà emettere regolamenti per la disciplina delle attività della Fondazione stessa.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'indirizzo;
- predispone, ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione, da sottoporre al Consiglio d'indirizzo per l'approvazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predispone il bilancio di esercizio;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria

Amministrativa determinandone natura, qualifiche, compiti, durata dell'incarico e compensi.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, inoltre, delegare parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega, nonché nominare procuratori speciali per determinati atti.

La partecipazione al Consiglio di Amministrazione è un ufficio gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dagli amministratori in ragione del loro ufficio, purché regolarmente giustificate.

ART. 9

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di indirizzo e l'Assemblea dei Partecipanti e dei Volontari, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi che è chiamato a presiedere;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese ed altri

organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Vice Presidente sostituisce in tutte le funzioni il Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

ART. 10

ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Segretario generale, il quale resta in carica per la durata del Consiglio che lo ha nominato.

Il Segretario generale esercita tutte le funzioni attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione, coadiuva il Presidente del Consiglio stesso, del quale attua le disposizioni, sovrintende a tutti gli uffici e servizi della Fondazione, compresi quelli di natura economica, e provvede al buon andamento di essi.

Il Segretario generale svolge, altresì, le funzioni di tesoriere e sovrintende alla corretta gestione economica della Fondazione.

ART. 11

RAPPRESENTANZA DELLA FONDAZIONE

La rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ART. 12

ORGANO DI CONTROLLO

Il controllo sull'attività della Fondazione è esercitato da un Organo di controllo composto da un solo membro effettivo, nonché da un supplente, da scegliersi tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, ed al quale si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

La nomina dell'Organo di controllo è di competenza del Consiglio di indirizzo.

L'Organo di controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di indirizzo convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo deve essere costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e

di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del predetto decreto legislativo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo assiste, altresì, alle riunioni del Consiglio di indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e ha diritto di intervenire alle adunanze dell'Assemblea dei Partecipanti e dei Volontari.

L'Organo di controllo svolge le proprie funzioni gratuitamente, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio, purché regolarmente giustificate.

ART. 13

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n. 117/2017 il Revisore legale dei conti è nominato dal Consiglio di indirizzo.

Il Revisore legale dei conti è scelto tra soggetti con competenza in materia tributaria e commerciale iscritti nel registro dei revisori legali, dura in carica tre anni ed è rieleg-

gibile. Qualora durante il mandato esso venisse a cessare per qualsiasi causa il Consiglio di indirizzo provvederà ad eleggere altro revisore.

Le funzioni di esercizio del controllo contabile sono affidate all'Organo di controllo di cui all'articolo 12 (dodici) del presente Statuto ove non risulti nominato un Revisore legale dei conti, ai sensi del disposto di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 14

ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI E DEI VOLONTARI

L'Assemblea dei Partecipanti e dei Volontari è composta da tutti i Partecipanti alla Fondazione e da tutti i Volontari.

Essa si riunisce almeno una volta all'anno.

L'Assemblea dei Partecipanti e dei Volontari può formulare proposte circa le attività e i programmi della Fondazione e svolge funzioni consultive per il Consiglio di Amministrazione ogni qual volta lo stesso ritenga di acquisire dalla stessa un parere preventivo.

L'Assemblea dei Partecipanti e dei Volontari è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri dell'Assemblea stessa, almeno otto giorni prima - ovvero, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima - di quello fissato per l'adunanza con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno relativo alle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

L'assemblea si reputa comunque validamente costituita, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Partecipanti e i Volontari nonché tutti i membri del Consiglio di Amminisrazione e l'Organo di controllo e nessuno dei partecipanti si opponga alla discussione degli argomenti da trattare.

L'Assemblea dei Partecipanti e dei Volontari è presieduta dal Presidente del Consiglio d'amministrazione, ovvero, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal soggetto nominato con il voto della maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, designato dall'Assemblea stessa a maggioranza.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale firmato da colui che la presiede e dal segretario.

L'Assemblea dei Partecipanti e dei Volontari è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costi-

tuita qualunque sia il numero dei presenti.

Hanno diritto di intervenire alle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti e dei Volontari anche i componenti del Consiglio di indirizzo, i componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Organo di controllo ed il Revisore legale dei conti, ove nominato.

Hanno diritto di voto nell'Assemblea dei Partecipanti e dei Volontari tutti coloro che siano iscritti da almeno un mese nel libro dei Partecipanti/Volontari.

Ciascun iscritto ha diritto ad un voto.

Ciascun iscritto può farsi rappresentare in assemblea da un altro soggetto iscritto mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascuno può rappresentare sino ad un massimo di tre iscritti. Si applicano, in quanto compatibili, i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del Codice Civile.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.

È ammessa, altresì, la partecipazione all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione purché ricorrano le seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare

l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Fondazione nei quali gli intervenuti potranno affluire.

ART. 15

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017 in caso di estinzione o scioglimento della Fondazione il suo patrimonio residuo verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di indirizzo ad altri enti del Terzo settore che perseguano finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del citato D.Lgs. n. 117/2017, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la Fondazione è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizio-

ni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Sono fatti salvi diversi termini e condizioni scaturenti da successive modifiche o integrazioni della suddetta normativa.

ART. 16

ESERCIZIO FINANZIARIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI, AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE

La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il giorno 1 (uno) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno il Consiglio di indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Codice del Terzo settore, nonché eventualmente il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestio-

ne, così come l'intero patrimonio dell'Ente, per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione stessa ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che la ispirano.

ART. 17

LIBRI DELLA FONDAZIONE

Oltre alle scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, la Fondazione tiene:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di indirizzo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti e dei Volontari;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.

Qualora la Fondazione si avvalga dell'opera di volontari essa è tenuta altresì, ad iscrivere in un apposito registro i volontari stessi che svolgano la loro attività in modo non occasionale.

ART. 18

MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche allo Statuto, purché compatibili con la normativa in vigore e con la natura della Fondazione, devono essere proposte ed approvate dal Consiglio di indirizzo, con la maggio-

ranza qualificata di almeno due terzi dei componenti.

ART. 19

CLAUSOLA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dall'atto costitutivo e dal presente Statuto si fa riferimento al Codice del Terzo settore, al Codice Civile e ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

FIRMATO: DOMENICO ANTONIO LAVANGA, MOON JUNG SOOK, ANTONIO JUN LAVANGA, MONTAGNUOLO ALBA MARGHERITA, MICHELE ROCCO BOSSO, ANDREA SCHIAVONE, VERDESCA CATERINA, COSIMO SIMONE, GIUSEPPE MARIA DE BELLIS, ANNA DONADIO, MICHELE VENEZIA NOTAIO

(*IMPRONTA DEL SIGILLO DELLO STATO*)